



**XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

**Lecce 6 - 8 ottobre 2022**

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI  
EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**Abstract:** richiesta di approvazione del DDL su equo compenso previe le seguenti modifiche: soppressione sanzioni disciplinari a carico dei professionisti; soppressione previsione in capo agli ordini professionali della contrattazione collettiva in ordine ai modelli standard di convenzione sui compensi dei professionisti; estensione della relativa disciplina a società di riscossione, di cartolarizzazione, di crediti bancari e relativi *servicer*.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

**PREMESSO CHE**

- il 13 ottobre 2021 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge in tema di “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*” (atto parlamentare C. 3179), che attualmente si trova all’esame del Senato della Repubblica (come atto parlamentare S. 2419);
- diverse componenti dell’avvocatura hanno espresso l’auspicio che le forze politiche portino a termine l’*iter* legislativo del disegno di legge sopra richiamato, approvando definitivamente il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, senza ulteriori modifiche o emendamenti;

**RITENUTO CHE**

- il testo attualmente in discussione del disegno di legge contiene tuttavia una serie di criticità che non consentono di esprimere un giudizio positivo *tout court*;
- appare, in particolare, del tutto iniqua la previsione di possibili sanzioni disciplinari a carico dei professionisti che abbiano accettato compensi sotto la soglia dei parametri (art. 5, comma 6),

senza che la possibilità di sanzioni sia espressamente limitata ai soli casi di concorso attivo alla definizione di patti non equi, escludendo le ipotesi in cui dei professionisti siano costretti ad accettare un compenso non equo. Una simile previsione produrrebbe infatti la conseguenza paradossale di colpire ulteriormente dei professionisti che subiscano il potere negoziale di contraenti forti, finendo quindi col sanzionare la parte lesa;

- appare incomprensibile e del tutto incoerente, inoltre, la previsione che demanda agli ordini professionali il compito di concordare dei modelli standard di convenzione sui compensi dei professionisti (art. 6), previsione che attribuirebbe una funzione di negoziazione collettiva a enti che non hanno competenze al fine della contrattazione di convenzioni in termini peggiorativi rispetto ai parametri ministeriali, sull'applicazione dei quali devono invece vigilare;
- altrettanto irragionevole appare, infine, l'esclusione dall'applicazione della Legge di alcuni contraenti forti come, ad esempio, le società di riscossione e le società di cartolarizzazione di crediti bancari e relativi *servicer*, estendendo la tutela anche ai meri domiciliatari, che talvolta sono costretti a loro volta ad accettare incarichi da altri avvocati a condizioni inique e non dignitose;
- è peraltro opportuno sottolineare che, per affrontare efficacemente la crisi reddituale dell'avvocatura, l'iniziativa legislativa sull'equo compenso non possa essere sufficiente se non debitamente accompagnata da un'urgente azione legislativa sulle forme di esercizio della professione, favorendone il rinnovamento e l'espansione in nuovi settori di competenza;

tutto ciò premesso,

#### **IMPEGNA**

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato ponendo in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa perché la normativa sull'equo compenso sia approvata nel rispetto dei principi e delle modifiche sopra indicate.

Firenze-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Urbano ROSA

(sottoscrizione mediante firma digitale)